



Oggetto: **Proposta di legge regionale di iniziativa consiliare**
“Disposizioni in merito ai contributi per gli interventi
di piantumazione della piana fiorentina”

STEFANO BACCHELLI

FRANCESCO GAZZETTI

LUIGI DE BERNIS
Luigi De Bernis

Nicola Ciocini
Nicola Ciocini

MONIA MONNA
Monia Monna

TITTA DEJOCCHI
Titta Dejochi

Proposta di legge

Disposizioni in merito ai contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina

SOMMARIO

Preambolo

Art.1 - Contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina

Art.2 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato che:

è necessario che i contributi regionali per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina, già previsti nella l.r.77/2012 e nella l.r. 82/2015 siano rapidamente erogati dalla Regione, anche senza la partecipazione finanziaria dei comuni nel cui territorio tali interventi siano realizzati e pertanto occorre disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art.1

Contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina

1. I contributi regionali di cui all'articolo 65 ter della legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e all'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), anche per gli importi già impegnati, sono erogati dalla Regione a totale copertura degli interventi ivi previsti, ferme restando le risorse la cui autorizzazione di spesa è stabilita nelle citate disposizioni.

Art.2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa alla proposta di legge:

“Disposizioni in merito ai contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina”

Tale intervento normativo si rende necessario affinché i contributi regionali per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina, già previsti dalla l.r. 77/2012 e dalla l.r. 82/2015, possano essere rapidamente erogati dalla Regione, anche senza la partecipazione finanziaria dei comuni nel cui territorio tali interventi siano realizzati, per le seguenti motivazioni.

La Giunta Regionale ha avviato, sul finire del 2015, un percorso finalizzato a dare prima attuazione alla previsione di parco agricolo della piana di cui al PIT.

A tal fine, sono stati presi contatti con i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, per individuare un insieme di aree idonee a mettere a dimora essenze arboree per la costituzione di zone verdi, con benefici per il paesaggio e per l'ambiente.

Dopo i primi contatti con le amministrazioni comunali si è ipotizzato un accordo che veda i Comuni impegnati attraverso la cessione in comodato di uso gratuito delle aree da piantumare, a fronte di una copertura totale dei costi di piantumazione attraverso i fondi regionali.

Detto schema di Accordo, già predisposto, potrà essere sottoscritto non appena approvata la previsione attualmente contenuta nell'art.70 della pdl 74/2016 all'esame del Consiglio, che così recita: “I contributi regionali di cui all'articolo 65 ter della legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e all'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), anche per gli importi già impegnati, sono erogati dalla Regione a totale copertura degli interventi ivi previsti, ferme restando le risorse la cui autorizzazione di spesa è stabilita nelle citate disposizioni”. (con le suddette finanziarie sono stati stanziati complessivi 4.260.000€).

Tale proposta di modifica, formulata all'inizio del 2016 e al momento inserita, come detto, nella pdl74 “ Modifiche alla l.r. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del Territorio), modifiche alla l.r.8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); l.r. 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) “ risulta ora urgente per poter dare corso alla stipula dell'Accordo e avviare le procedure (pratiche amministrative, sopralluoghi, progettazione, ecc.) che consentano poi l'avvio degli interventi nella stagione utile alla piantumazione (autunno), evitando così un rinvio che risulterebbe significativo proprio per la tipologia dell'intervento sul quale, come ricordato, influiscono in maniera decisiva le condizioni climatiche.

Tale disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.